



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALTOPASCIO -LUCCA

Piazza D. Alighieri,1 Tel. 0583-25268-216502-25817

c.f. 80003820463 email luic84000p@istruzione.it

www.icaltopascio.edu.it

ALLEGATO 5 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI E LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

IL CONSIGLIO ISTITUTO

Vista la legge 30 ottobre 2008 N. 169;

Visto il regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" DPR n.89 del 20/03/2009;

Visto il regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" DPR n.81 del 20/03/2009;

Vista la annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni N. 10 del 15 novembre 2016 e successive integrazioni;

emana il seguente

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI E LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Ultima modifica Art. 2 approvata con Delibera del Consiglio di Istituto n.27 del 28.11.22

Premessa

Il presente *Regolamento per le iscrizioni e la frequenza alle scuole dell'infanzia* è chiamato nel seguito del testo, per semplicità, "Regolamento".

Il Regolamento definisce la procedura di selezione delle domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia. La procedura si rende necessaria quando il numero delle richieste di iscrizione è maggiore dei posti disponibili.

Il Regolamento definisce alcune regole di funzionamento che le famiglie sono tenute a rispettare per la frequenza dei propri figli.

L'articolo 10 del D.lgs.vo n. 297 del 1994 stabilisce che l'organo competente per la deliberazione del regolamento delle iscrizioni e dei criteri di precedenza è il Consiglio di Istituto.

Indice del Regolamento

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Età dei bambini e delle bambine utenti
- Art. 3 - Composizione delle sezioni e definizione dei posti disponibili.
- Art. 4 - Selezione delle domande di iscrizione
- Art. 5 - Graduatoria provvisoria, verifica e richiesta di revisione dei punteggi attribuiti
- Art. 6 - Graduatorie di Ammissione per plesso
- Art. 7 - Divieto di effettuare doppia iscrizione
- Art. 8 - Conferma della frequenza e trasferimenti tra scuole dell'infanzia
- Art. 9 - Autocertificazioni
- Art. 10 - Esame delle domande
- Art. 11 - Pubblicazione delle graduatorie
- Art. 12 - Accettazione dell'ammissione
- Art. 13 - Lista di attesa di Istituto
- Art. 14 - Domande di trasferimento o di nuova iscrizione presentate oltre i termini
- Art. 15 - Scadenze
- Art. 16 - Assicurazione
- Art. 17 - Priorità nell'accesso
- Art. 18 - Frequenza ed assenze
- Art. 19 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
- Art. 20 - Alunni con cittadinanza non italiana
- Art. 21 - Scadenario delle iscrizioni.
- Art. 22 - Modifiche al Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per l'iscrizione e l'ammissione degli alunni e delle alunne dell'Istituto Comprensivo di Altopascio.

Art. 2 - Età dei bambini e delle bambine utenti

1. Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. L'ammissione alla frequenza dei bambini che compiono gli anni dopo il 31 dicembre dell'anno in corso ed entro il 30 aprile del successivo è consentita, rispettando queste condizioni:
 - a. accertamento dell'avvenuto esaurimento delle liste di attesa;
 - b. valutazione pedagogica e didattica degli insegnanti della scuola per la conferma della frequenza dopo due settimane di osservazione;
 - c. acquisizione autonomia personale intesa come:
 - I. autonomia nell'uso dei servizi igienici (controllo sfinterico, non avere il pannolone, capacità di lavarsi ed asciugarsi da soli mani e viso
 - II. capacità di mangiare in modo autonomo
 - III. aver perso l'abitudine al sonnellino durante la giornata
 - IV. aver superato la fase orale (l'abitudine a portarsi gli oggetti alla bocca)
 - e. rispetto del protocollo di accoglienza (Protocollo Accoglienza Scuola Infanzia) dopo l'osservazione delle docenti.

Art. 3 - Composizione delle sezioni e definizione dei posti disponibili.

1. Il numero dei posti disponibili in ciascuna sezione è definito in base alle norme vigenti, alla disponibilità effettiva degli spazi, al rispetto delle norme in materia di sicurezza, alle sezioni autorizzate dall'Ufficio scolastico regionale.
2. L'Istituto comprensivo comprende 4 scuole dell'infanzia con un totale di 14 sezioni. Sono

presenti sezioni omogenee e sezioni eterogenee per età degli alunni.

3. Per le sezioni omogenee le iscrizioni sono organizzate per fascia di età (3 anni, 4 anni, 5 anni) e ogni anno si rendono disponibili i posti della sezione degli alunni di 5 anni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria.
4. Per le sezioni eterogenee sono disponibili i posti che di anno in anno si liberano con l'uscita dei bambini che hanno terminato il ciclo triennale.
5. La definizione dei posti disponibili e gli inserimenti dei nuovi alunni da lista di attesa o che hanno presentato domanda in corso d'anno, oltre i termini di iscrizione, sono gestiti perseguendo l'obiettivo di rendere omogenea per età la composizione di tutte le sezioni delle scuole dell'infanzia di istituto, ad eccezione della Scuola dell'infanzia di Chimenti, che comprende due sezioni.
6. I posti disponibili sono definiti dalla Direzione.

Art. 4 - Selezione delle domande di iscrizione

1. Quando le domande di iscrizione sono maggiori dei posti disponibili si procede a stilare una graduatoria, secondo la procedura e i criteri indicati nel Regolamento.
2. La graduatoria è compilata tramite attribuzione di punteggio a ciascuna domanda di iscrizione.
3. Le informazioni sulle condizioni che determinano l'attribuzione di punteggio sono richieste alle famiglie mediante il modulo cartaceo predisposto dalla istituzione scolastica.
4. La graduatoria è compilata dalla Commissione iscrizioni, composta dal dirigente scolastico e da due assistenti amministrativi.
5. La tabella dei punteggi di ammissione alla scuola dell'infanzia è considerata parte integrante del Regolamento.

Art. 5 - Graduatoria provvisoria, verifica e richiesta di revisione dei punteggi attribuiti

1. Allo scopo di partecipare alle famiglie richiedenti gli esiti dell'esame delle domande effettuato dalla Commissione, è resa pubblica la **graduatoria provvisoria unica d'Istituto** (distinta per fasce di età e comprensiva dei punteggi attribuiti) affinché i genitori possano verificare ed eventualmente chiedere (nei tempi e nei modi previsti) la revisione del punteggio attribuito alle dichiarazioni contenute nella domanda.
2. Le fasce di età sono riferite al compimento entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento:
 - 3 anni;
 - 4 anni;
 - 5 anni.
3. La Commissione riesamina le domande per cui sono presentate richieste di revisione e rimette ai richiedenti l'esito del proprio riesame.
4. Le richieste di revisione possono riferirsi alla correzione di errori compiuti dall'Amministrazione nell'esame delle domande di iscrizione. Le richieste di revisione non possono consistere nell'integrazione della domanda di iscrizione con condizioni non dichiarate entro i termini stabiliti.

Art. 6 - Graduatorie di Ammissione per plesso

1. Sulla base dei punteggi definitivamente attribuiti ad ogni domanda, sono compilate le graduatorie definitive per l'accesso alle scuole dell'infanzia distinte per fasce di età (3, 4, 5 anni) e **per plesso** (una graduatoria per ciascuna della 4 scuole dell'infanzia dell'Istituto)

2. L'ammissione dei bambini avviene coniugando l'ordine della graduatoria del plesso con i posti disponibili. Con riferimento al numero massimo dei bambini ammissibili, stabilito in base all'art. 3 comma 1 del Regolamento.
3. I posti disponibili - distinti per fascia di età - sono definiti dalla Direzione.

Art. 7 - Divieto di effettuare doppia iscrizione

1. Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica statale/comunale/paritaria. Non sarà consentita la doppia iscrizione. Qualora fosse verificato tale evento l'iscritto sarà inserito all'ultimo posto della graduatoria alla quale ha richiesto di accedere.
2. Le famiglie dei bambini ammessi ad una scuola dell'infanzia comunale/paritaria non possono presentare domanda d'iscrizione.

Art. 8 - Conferma della frequenza e trasferimenti tra scuole dell'infanzia

1. Ogni anno scolastico, nei tempi e con i modi definiti dalla direzione, i genitori dei bambini che già frequentano una scuola dell'infanzia dell'Istituto possono confermare la frequenza per il successivo anno scolastico nella stessa scuola; unitamente alla conferma della frequenza, possono altresì presentare domanda di trasferimento alle altre scuole dell'infanzia dell'Istituto (trasferimento interno).
2. Le domande di trasferimento **interno** sono accolte prioritariamente rispetto alle nuove iscrizioni compatibilmente con i posti disponibili per la fascia di età cui appartiene il bambino nella scuola richiesta.
3. Le domande di trasferimento **da altra scuola** (del Comune e/o fuori del Comune) pervenute nel periodo previsto per le iscrizioni al successivo anno scolastico sono accolte e inserite insieme alle nuove iscrizioni compatibilmente con i posti disponibili per la fascia di età cui appartiene il bambino nella scuola richiesta.

Art. 9 - Autocertificazioni

1. Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. L'autocertificazione può essere sottoscritta dall'interessato alla presenza dell'impiegato addetto, ovvero può essere spedita o consegnata da persona diversa allegando alla medesima la fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario.
2. Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, documenti che attestino l'esistenza di condizioni che danno diritto a precedenza) sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle non certificabili ai sensi della citata normativa.
3. Le dichiarazioni prodotte o le dichiarazioni sostitutive rilasciate dovranno contenere i dati necessari alla Amministrazione per effettuare i relativi controlli.
4. Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, la Direzione, tramite gli uffici competenti, effettua autonomamente il controllo delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, anche a campione, nella misura percentuale ritenuta consona e stabilita in fase di avvio del procedimento, riservandosi di chiedere la presentazione di documenti a conferma e/o integrazione di quanto dichiarato.
5. In caso di discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato d'ufficio si procederà come segue:
 - nel caso in cui si rilevi irregolarità od omissioni non costituenti falsità viene data notizia all'interessato/a che è tenuto a regolarizzare e/o a completare la dichiarazione, pena l'interruzione del procedimento;
 - nel caso in cui si rilevi la non veridicità di quanto dichiarato si procede ad applicare l'art. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (perseguibilità ai sensi del Codice Penale) dello stesso D.P.R.445/2000.

6. Il contenuto delle dichiarazioni è coperto dal segreto d'ufficio e trattato come previsto dal D.lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

7. Ai fini dell'attribuzione delle precedenza di cui ai successivi articoli, si considerano solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione, stabilita di anno in anno dalla circolare iscrizioni emanata dal MIUR.

Art. 10 - Esame delle domande

1. Per l'esame delle domande e la formazione delle tre graduatorie di ammissione (suddivise per fascia di età 3, 4 e 5 anni) è istituita la *Commissione Iscrizioni* presieduta dal Dirigente o da suo delegato, responsabile del procedimento, e composta da due responsabili della ricezione delle domande presso ogni sportello appositamente istituito. E' garantita la trasparenza delle operazioni amministrative a tutte le componenti (genitori, insegnanti della scuola) nei limiti dettati dal citato Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Per essere valutabile, ogni condizione dichiarata e/o documentata dai richiedenti, deve essere effettivamente corrispondente alla situazione esistente, ovvero attuale e documentabile entro la data del termine della presentazione della domanda di iscrizione stabilita dalla circolare ministeriale annuale.

3. Le graduatorie saranno compilate sulla base della specifica *Tabella dei punteggi di ammissione* allegata al presente Regolamento.

Art. 11 - Pubblicazione delle graduatorie

1. La graduatoria d'Istituto stilata dalla Commissione è pubblicata in veste provvisoria entro i 20 giorni di calendario successivi al termine della scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione.

2. Trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo di istituto, previsti per la presentazione di eventuali ricorsi, sono pubblicate le graduatorie definitive degli ammessi alla frequenza dell'anno successivo per ciascuna Scuola, compilate in base a quanto stabilito all'art. 4 commi 1 e 2 del Regolamento.

3. In base all'art. 32 c.1 della L. 69/2009, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s'intende assolta con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Art. 12 - Accettazione dell'ammissione

1. Per regolarizzare l'iscrizione del proprio figlio, i genitori degli ammessi dovranno

tempestivamente e comunque non oltre i 10 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva confermare l'iscrizione al dirigente scolastico tramite l'apposito modulo (disponibile sul sito della scuola o presso la sede di direzione).

2. La mancata presentazione del modulo di accettazione comporta la perdita del posto assegnato e l'inserimento all'ultimo posto della graduatoria per la quale si è presentata domanda di iscrizione.

Art. 13 - Lista di attesa di Istituto

1. Contestualmente alle graduatorie di ammissione, è formulata e pubblicata (distinta per fasce di età 3, 4, 5 anni, così come determinate all'art. 3) la lista di attesa **d'Istituto** formata dai nominativi dei bambini che non hanno trovato collocazione.

2. Quando un posto si rende disponibile a seguito di una rinuncia o trasferimento, ed esaurite le liste di attesa dei plessi, i genitori dei minori sono convocati in ordine di punteggio per l'accettazione del posto.

3. La non accettazione del posto è considerata rinuncia al posto stesso, deve essere comunicata in forma scritta tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. La mancata comunicazione di non accettazione comporta l'inserimento all'ultimo posto della graduatoria di fascia di età.

5. Per i posti che si rendono disponibili in sezioni non omogenee si attinge dalla graduatoria per fascia di età più utile a rendere la sezione progressivamente composta da alunni della stessa età. Fa eccezione la Scuola dell'infanzia di Chimenti.

Art. 14 - Domande di trasferimento o di nuova iscrizione presentate oltre i termini

1. Le domande presentate oltre il termine indicato saranno inserite in una graduatoria di

riserva ordinata per frazione di residenza anagrafica e secondo la data di presentazione

della domanda stessa. Tale graduatoria sarà consultata in caso di esaurimento delle

graduatorie ordinarie a fronte di posti ancora disponibili.

2. La graduatoria di riserva di cui al comma 1 riporta:

la scuola per la quale è stata presentata la domanda di iscrizione

la condizione di residenza o il domicilio nella frazione della frazione della Scuola

3. Si attinge dalla graduatoria scorrendola in ordine di presentazione della domanda e

individuando nell'ordine:

– coloro che hanno presentato la domanda nella scuola nella quale è disponibile il posto e

risiedono nella frazione

– coloro che hanno presentato la domanda nella scuola nella quale è disponibile il posto e

sono domiciliati nella frazione

– coloro che hanno presentato la domanda nella scuola nella quale è disponibile il posto e

non risiedono né sono domiciliati nella frazione

– tutte le altre domande in ordine di presentazione

Art. 15 - Scadenze

Le scadenze sono determinate in numero di giorni di calendario. Se l'ultimo giorno è un giorno festivo la scadenza è intesa essere corrispondente al giorno successivo.

Art. 16 - Assicurazione

I genitori dei bambini ammessi devono, entro i termini e nelle modalità che saranno loro

indicati sul modulo di conferma dell'iscrizione oltre che sul sito della scuola, provvedere al

pagamento della quota assicurativa obbligatoria per l'anno scolastico per il quale si richiede

l'iscrizione e per i successivi anni scolastici, mediante versamento bancario su c/c della scuola

IC ALTOPASCIO, specificando nella causale il nome e cognome dell'alunno, la classe/sezione e

la scuola di iscrizione.

Art. 17 - Priorità nell'accesso

1. I minori che verranno iscritti chiedendo di avvalersi dell'orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali avranno diritto di precedenza rispetto a quelli che avranno scelto l'orario di 25 ore settimanali. La scelta dell'orario settimanale avrà valenza per il triennio. Sono graduati in due graduatorie distinte, A e B: La graduatoria A precede la graduatoria B.
 - A. graduatoria scelta tempo 40 ore
 - B. graduatoria scelta tempo scuola 25 ore
2. Il portatore di handicap o il minore invalido ha diritto di precedenza. Si precisa che all'atto dell'iscrizione il limite massimo consentito di alunni certificati o invalidi per sezione è di n.2.
3. Se in una graduatoria, a parità di punteggio, si rende necessaria un'ulteriore selezione si procede in base ai seguenti criteri di precedenza:
 - età anagrafica maggiore

 - maggior numero di bambini nel nucleo familiare in età pre-scolare

Art. 18 - Frequenza ed assenze

1. Le famiglie dei minori ammessi alle scuole dell'infanzia sono tenute al rispetto delle regole di funzionamento delle stesse, tra cui:
 - a) la presentazione alla scuola a cui l'iscritto è stato ammesso nel giorno programmato per la prima assemblea dei genitori;
 - b) la presentazione alla scuola a cui l'iscritto è stato ammesso alla data prevista dal calendario di funzionamento od altrimenti concordata con le insegnanti all'inizio di ogni anno scolastico;
 - c) il rispetto degli orari di funzionamento (in particolare per quanto attiene l'ingresso e l'uscita degli alunni);
 - d) la comunicazione tempestiva e motivata alle insegnanti delle assenze degli alunni (che se, anche per malattia, sono inferiori a n.6 giorni non comportano la presentazione di certificato medico); la presentazione di certificato medico per la riammissione in caso di assenze per malattia superiori a 6 giorni.
 - e) Le assenze prolungate e ingiustificate superiori ai 30 giorni sono equiparate a rinuncia all'iscrizione.
2. La non presentazione nei casi descritti al punto 1 lettere a) e b), senza previa comunicazione dei motivi, è equiparata a rinuncia.

Art. 19 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

1. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione.
2. La scelta ha valore per l'intero corso della scuola dell'infanzia e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio.
3. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Art. 20 - Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

Art. 21 - Scadenario delle iscrizioni.

Le date di apertura e chiusura dei termini, così come gli orari di ricevimento delle domande presso la segreteria sono comunicate ogni anno in tempi congrui, mediante pubblicazione sul sito della scuola, affissione di avvisi.

Art. 22 - Modifiche al Regolamento

Il Regolamento può essere modificato con delibera dell'organo competente, il Consiglio di Istituto.

La data dell'ultima modifica e il riferimento alla delibera che l'ha attuata è riportata in premessa.

Le modifiche avvengono con delibera del Consiglio.

